

STATUTO

"Zero Waste Italy Rifiuti Zero Italia"

Art. 1 DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

A. Denominazione

E' costituita l'associazione, Associazione di Promozione Sociale (APS), Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "Zero Waste Italy Rifiuti Zero Italia" ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

B. Sede legale e sedi secondarie

L'associazione ha sede legale in Lucca.

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.

C. Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 FINALITA' ED OGGETTO ASSOCIATIVO

A. Finalità

L'Associazione "Zero Waste Italy Rifiuti Zero Italia" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi e dei propri associati di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, esuccessive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera "d" art. 5 CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera "e" art. 5 CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera "f" art. 5 CTS);
- formazione universitaria e post-universitaria; (lettera "g" art. 5 CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera "h" art. 5 CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse

- sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i art. 5 CTS).

Finalità particolare dell'Associazione è quella di far superare tutte le logiche di puro 'smaltimento' dei rifiuti (attraverso la loro combustione, comunque denominata, o il loro abbandono in discarica) per giungere ad un diverso modello di società che sappia gestire le risorse naturali in maniera più equa ed ambientalmente sostenibile, a tutela della salute e dei diritti fondamentali delle cittadine e dei cittadini.

Prioritariamente l'Associazione si occupa del coordinamento della campagna mondiale 'Rifiuti Zero' con il compito di promuovere l'informazione, di svolgere tutte le iniziative specifiche ad essa legate e di tenere i contatti locali, nazionali e internazionali necessari allo sviluppo della campagna stessa.

In particolare l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Corsi di formazione, stages, scambi culturali nazionali e internazionali, conferenze, seminari, viaggi studio, laboratori per alunni e docenti di ogni ordine e grado, per gruppi strutturati, per singoli cittadini su tematiche inerenti alla gestione delle risorse naturali, alla riduzione degli sprechi, all'analisi di nuovi modelli di produzione e di consumo e rivolti alla formazione di insegnanti, operatori, assistenti, animatori, amministratori e politici;
- porre in essere attività volte ad evitare ogni forma di incenerimento per lo smaltimento dei rifiuti;
- sostenere e promuovere ideologie contrarie alla costruzione degli inceneritori in tutto il territorio nazionale con il supporto di esponenti del mondo scientifico e medico;
- promuovere la strategia Rifiuti Zero presso gli enti pubblici e privati in particolare la raccolta differenziata con il sistema porta a porta e politiche di riduzione della produzione dei rifiuti;
- coniugare le pratiche nella comunità quali: il riuso, la riparazione, il riciclaggio e il compostaggio con pratiche industriali quali l'eliminazione delle sostanze tossiche, la riprogettazione di imballaggi e di prodotti per le richieste più importanti del ventunesimo secolo;
- seminari, workshop, dibattiti, convegni a supporto di attività volte alla riduzione dello spreco e dell'inquinamento delle risorse naturali (aria, acqua, suolo e sottosuolo) e alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;
- produzione e diffusione di materiale didattico e divulgativo, compresi canali editoriali, audiovisivi e canali multimediali;
- gestione, consulenza e collaborazione con Centri ricerca e Osservatori che operino nell'ambito della campagna nazionale e internazionale Rifiuti Zero;
- supporto alla Rete Nazionale 'Comuni Rifiuti Zero' per controllo e monitoraggio delle attività;
- collaborazioni e consulenze con Centri universitari;

- supporto alla ricerca con studi e collaborazioni relativi alla produzione di prodotti e materiali a minor impatto ambientale, anche per conto di pubbliche amministrazioni, enti, organizzazioni e privati;
- partecipazioni a progetti finanziati da enti pubblici Italiani e dalla comunità europea;
- creare relazioni internazionali e contatti con i movimenti e associazioni Rifiuti Zero nel mondo;
- creare pubbliche relazioni attraverso organizzazione di eventi (ecofestival, ecofeste);
- definizione e gestione di programmi e percorsi di riconoscimento e certificazione di esperienze “Rifiuti Zero” in ambito sia istituzionale che produttivo, anche in collegamento e coerenza con i criteri definitivi dai network internazionali di riferimento.
- Realizzazione, promozione, coproduzione e divulgazione di materiale cinematografico, audiovisivo e multimediale.

A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'associazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 107/2021. Le stesse saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, l'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà altresì organizzare, anche continuativamente, campagne di raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, imprese sociali o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 3 SOCI

A. Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che condividano ed accettino i principi e le finalità statutarie e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenza e conoscenza. Posso aderire anche le persone giuridiche e gli enti, a condizione che siano enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, e che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta nella quale dovrà essere riportata:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, occupazione nonché i recapiti telefonici ed un indirizzo di posta elettronica a cui ricevere tutte le comunicazioni relative all'attività associative, incluse le convocazioni delle assemblee dei soci;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Per le persone giuridiche saranno riportati i dati della persona giuridica e del legale rappresentante.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. In caso di rigetto della domanda, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 3 lettera C). Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono contemplate le seguenti tipologie di associati:

Soci ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che rispettivamente prestano una attività prevalentemente gratuita e volontaria, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, o collaborano nello svolgimento delle attività e versano una specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo stesso entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Soci onorari

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività dell'Associazione e si siano distinte per parere del Consiglio Direttivo. La loro ammissione è ratificata dall'Assemblea Ordinaria, nella prima riunione utile.

B. Diritti ed obblighi dei Soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Gli associati minorenni potranno esercitare il proprio diritto di voto attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale, e potranno essere eletti negli organi sociali soltanto al raggiungimento della maggiore età.

L'associazione, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati così come disciplinato dall'art. 9 del presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in nome e per conto dell'associazione per lo svolgimento delle attività associative, nei limiti fissati

dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, presentando richiesta al Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti emanati.

C. Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cessa per recesso, esclusione o morte.

1. Recesso del socio

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima di tale data.

2. Esclusione del socio

Il socio dell'associazione può essere escluso, per i seguenti motivi:

- a) non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- d) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- e) chi non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

L'esclusione dei soci per morosità è automatica senza bisogno di alcuna deliberazione. I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale. Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse dell'Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata con lettera raccomandata a.r./pec/fax dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 gg. dal ricevimento della notifica. Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

3. Morte del socio

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto di partecipazione all'attività dell'Associazione.

Art. 4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. L'Organo di controllo – se obbligatorio;
4. Il Revisore legale dei conti - se obbligatorio;

A. Assemblea dei soci

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' ordinaria l'Assemblea convocata per:

- eleggere il Presidente;
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo annuale o, se ne ricorrono le condizioni, il rendiconto economico finanziario predisposti dal Consiglio Direttivo;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approvare il programma annuale dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

È straordinaria l'assemblea convocata per:

- la modifica dello Statuto;
- il trasferimento della sede legale in altro Comune ;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. L'associato potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero può esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione purché quest'ultima avvenga in un giorno diverso rispetto alla prima.

La convocazione è fatta dal Legale Rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni, come mezzo tracciabile ivi compreso fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

B. Svolgimento dell'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per le deliberazioni in Assemblea straordinaria occorre la presenza di $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà, invece, necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Legale Rappresentante dell'associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. L'associato potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero può esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario o da persona nominata dall'Assemblea, e firmati dal Legale Rappresentante e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

C. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi

generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a 7 (7), incluso il Presidente, che è eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio eletto dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per due mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per 2 (due) mandati consecutivi.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri, il Consiglio Direttivo rimane valido finché restano in carica almeno tre membri. Qualora rimangano in carica meno di tre membri il Presidente o il Vicepresidente procederanno con sollecitudine, alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

D. Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Inoltre gli compete:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale
- individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati.

Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed eventuali compensi.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici, potrà, inoltre, nominare persone socie e non

socie per coadiuvare le cariche sociali nell'espletamento delle proprie funzioni.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

E. Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax o anche attraverso sistemi elettronici come email o sistemi di comunicazione digitale come p.e. Whatsapp, Telegram, e altre app, purché ne sia possibile rilevare l'avvenuta ricezione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio si considera convocato senza formalità quando sono presenti tutti i suoi membri e quando gli stessi si dichiarano informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

F. Svolgimento del Consiglio Direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio designato dai consiglieri presenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'associazione o da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

G. Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, la prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per decadenza del Consiglio o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente.

H. Vice-Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

I. Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

J. Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

K. Organo di Controllo

Laddove ricorrano le condizioni di legge l'Assemblea dei soci nomina un Organo di controllo, anche monocratico, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L. Revisore dei Conti

Laddove ricorrano le condizioni di legge l'Assemblea dei Soci nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5 PATRIMONIO E BILANCIO

A. Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno a titolo esemplificativo costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative;
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, rimborsi, altri proventi, anche dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività diverse o dalle raccolte fondi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;

- da sovvenzioni; donazioni, lasciti o successioni;
- da eventuali contributi straordinari;
- dagli avanzi di gestione;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

B. Bilancio di esercizio e bilancio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno al termine del quale verrà redatto il bilancio consuntivo annuale o, se ne ricorrono le condizioni, il rendiconto economico-finanziario

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Tesoriere, e approvati dall'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa.

Qualora obbligatorio per legge, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Inoltre, l'associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 6 MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile dall'Assemblea straordinaria secondo le norme previste del presente Statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Codice del Terzo Settore e con la legge italiana.

Art. 7 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme del presente Statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto a seguito di delibera assembleare e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 8 LIBRI ASSOCIATIVI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, nella figura del suo Segretario;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo.

Tutti i soci hanno il diritto di esaminare tali libri facendone richiesta al Consiglio Direttivo, anche tramite posta elettronica, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 9 RISORSE

A. Dipendenti e collaboratori

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il rapporto tra numero dei lavoratori impiegati nell'attività ed il numero degli associati o dei volontari non possono essere superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile.

B. Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal

Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di confronto con volontari e soci.

Art. 10 CLAUSOLE FINALI

A. Clausola integrativa denominazione APS ed Ente del terzo settore

La locuzione "APS" verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, senza che ciò comporti modifica statutaria, una volta acquisita la qualificazione di Associazione di promozione sociale attraverso e per gli effetti dell'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A. Clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia, i Soci s'impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria,

per le questioni non risolubili dagli Organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti, più un terzo di comune accordo.

B. Normativa di riferimento

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.